

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la

decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della suddetta decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS